

# **COMUNE DI CIAMPINO**

## **REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI MATERIALI E IMMATERIALI URBANI**

## Sommario

<b>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	3
Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione.....	3
Articolo 2 - Definizioni.....	3
Articolo 3- Principi generali.....	5
Articolo 4 - I cittadini attivi.....	6
Articolo 5- Patto di collaborazione.....	7
Articolo 6- Promozione dell'innovazione, coesione sociale e creatività urbana.....	8
<b>CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE PER LA FORMAZIONE DEL PATTO DI COLLABORAZIONE</b> .....	9
Articolo 7- Disposizioni generali.....	9
Articolo 8. Patti di collaborazione ordinari.....	10
Articolo 9- Patti di collaborazione complessi.....	11
<b>CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI BENI COMUNI MATERIALI ED IMMATERIALI</b> .....	12
Articolo 10- Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni materiali ed immateriali.....	12
Articolo 11- Il ruolo delle scuole.....	13
<b>CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO</b> .....	13
Articolo 12- Contributi economici e altre forme di sostegno.....	13
Articolo 13- Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali.....	14
Articolo 14- Agevolazioni.....	14
Articolo 15- Autofinanziamento e donazioni.....	15
<b>CAPO V – FORMAZIONE, COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE</b> .....	15
Articolo 16. Formazione.....	15
Articolo 17- Comunicazione e trasparenza.....	15
Articolo 18- Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione.....	16
<b>CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA</b> .....	17
Articolo 19- Formazione e informazione per prevenire i rischi.....	17
Articolo 20- Riparto delle responsabilità.....	17
Articolo 21- Tentativo di conciliazione.....	17
<b>CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b> .....	18
Articolo 22- Clausole interpretative.....	18
Articolo 23- Sperimentazione.....	18
Articolo 24. Disposizioni transitorie.....	18

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione, dello Statuto comunale e sulla base dei principi contenuti nell'art. 3 del presente regolamento, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, materiali e immateriali, per l'attuazione sul territorio cittadino di forme di collaborazione a favore dell'intera collettività, in conformità agli artt. 2, 3 comma 2, 5, 114 comma 2, 117 comma 6, 118 comma 4 della Costituzione; all'art. 3 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; all'art. 6 della Legge Regione Lazio n. 10 del 26 giugno 2019.
2. Le presenti disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. Il presente regolamento trova applicazione in tutti i casi in cui la collaborazione non può avvenire secondo gli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

### **Articolo 2 - Definizioni**

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
  - a) *beni comuni*: i beni materiali ed immateriali che, indipendentemente dalla titolarità, i cittadini e l'amministrazione riconoscono, anche attraverso procedure deliberative e partecipative, essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, attivandosi per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva, condividendo con l'amministrazione la responsabilità della loro cura e/o, valorizzazione sociale e/o rigenerazione, anche attraverso la gestione condivisa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono per beni comuni materiali quelli identificabili in uno spazio fisico, o porzioni di esso, quali giardini, strade, piazze, parchi, muri, scuole, biblioteche, centri culturali e partecipativi, manufatti da sottrarre allo stato di abbandono, pertinenze inutilizzate, edifici in disuso, aree utilizzabili per attività sportive, etc.; si intendono per beni comuni immateriali il patrimonio radicato di valori sociali e culturali posti a base della Costituzione Italiana e dello Statuto Comunale, costituenti l'identità storica e culturale della nazione e della nostra città, quali, a mero titolo esemplificativo, la solidarietà, la coesione sociale, la valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio, le attività formative e di istruzione, le attività sportive, le attività di inclusione sociale, le attività di creatività urbana, le attività di innovazione digitale, le attività di collaborazione civica.

- b) *comune o amministrazione*: il Comune di Ciampino nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
- c) *cittadini attivi*: tutte le persone, compresi i minori coordinati da un adulto che se ne assuma la responsabilità, singole, associate o comunque riunite in formazioni sociali anche informali e chiunque altro, indipendentemente dalla residenza o dalla cittadinanza, si attivi, per periodi di tempo anche limitati, in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, per svolgere attività in favore della comunità e dell'interesse generale;
- d) *amministrazione condivisa*: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente di dare vita a rapporti tra cittadini e amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale, tra le quali rientrano la cura, la valorizzazione sociale, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, incentrate sulla collaborazione e fondate sulla fiducia reciproca e sulla condivisione di risorse e responsabilità, che non generino vincoli contrattuali e che non abbiano finalità lucrative;
- e) *proposta di collaborazione*: la manifestazione di interesse formulata dai cittadini attivi volta a proporre forme di amministrazione condivisa dei beni comuni materiali ed immateriali sul territorio cittadino con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dall'ente locale stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
- f) *patto di collaborazione*: l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di amministrazione condivisa dei beni comuni materiali ed immateriali sul territorio cittadino;
- g) *cura in forma condivisa*: azioni, eventi e interventi volti alla protezione, conservazione, valorizzazione e manutenzione dei beni comuni urbani con carattere di inclusività e integrazione;
- h) *gestione condivisa*: interventi finalizzati alla rigenerazione, valorizzazione sociale e fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con carattere di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
- i) *spazi pubblici*: gli spazi aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;
- j) *Cura*: programma di azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani, con carattere di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
- k) *Valorizzazione*: programma di azioni ed interventi che realizzano un aumento di importanza, valore, utilità del bene comune anche accrescendone i pregi originali a vantaggio della collettività e senza comprometterne la pubblica fruibilità;
- l) *Rigenerazione*: interventi, con carattere di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica, volti al recupero e alla tutela di un bene comune o di parti di esso, che agisce sulla consistenza materiale dello stesso allo scopo di portarlo alla funzionalità originaria anche migliorandola

### Articolo 3- Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;

b) pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte di propria iniziativa o di quelle pervenute dai cittadini attivi, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti attraverso la pubblicazione dei patti di collaborazione e degli atti procedurali ad essi connessi, nel rispetto delle previsioni normative in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Le attività, i risultati conseguiti riguardanti ciascun patto di collaborazione sono raccolti e pubblicizzati sul sito istituzionale del Comune di Ciampino nella sezione web dedicata ai "Beni comuni";

c) responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;

d) inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività previste dai patti;

e) pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;

f) partecipazione delle bambine/i, ragazze/i: nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni,

g) sostenibilità economica e ambientale: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;

h) proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;

i) adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze del patto che si vuole sottoscrivere e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;

j) informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;

k) autonomia civica: l'amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;

l) prossimità e territorialità: l'amministrazione riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione dei patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni

#### **Articolo 4 - I cittadini attivi**

1. La partecipazione ai patti di collaborazione, intesa quale strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperta a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I cittadini attivi possono prendere parte ai patti come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità. Non possono prendere parte ai patti i soggetti destinatari delle misure di prevenzione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.59 (Codice delle leggi antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n.136) o per i quali ricorrono i motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023e ss.mm.ii. o, comunque, dichiarati incapaci di contrarre con la pubblica amministrazione.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui al successivo Articolo 5 rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere gli interventi ed i programmi ivi previsti.

4. La partecipazione ai patti di collaborazione non comporta in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune di Ciampino, né dà vita ad un rapporto di committenza da parte dell'ente ai soggetti realizzatori.

5. Gli interventi di amministrazione condivisa dei beni comuni possono prevedere anche la partecipazione di operatori volontari del servizio civile.

#### **Articolo 5- Patto di collaborazione**

1. Il patto di collaborazione, stipulato ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è lo strumento con cui Amministrazione e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e valorizzazione sociale e rigenerazione dei beni comuni.

2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati ed alla durata della collaborazione.

3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

a) Il soggetto proponente: nel caso la proposta di collaborazione sia trasmessa da parte di cittadini attivi in forma associata viene indicato un referente unico incaricato per le comunicazioni e gli aspetti organizzativi della collaborazione. Nel caso in cui il soggetto proponente si presenti in forma associativa, verranno richiesti l'atto costitutivo e lo Statuto.

b) L'indicazione del Responsabile Unico del Procedimento: gestisce il rapporto di collaborazione fra i cittadini attivi coinvolti nell'attuazione delle azioni previste dal patto e l'amministrazione;

c) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;

d) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

e) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

f) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;

g) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);

h) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;

- i) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
- j) la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'eventuale l'inosservanza delle clausole del patto da parte dei cittadini attivi;
- k) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
- l) le responsabilità di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dall' articolo 20 del presente regolamento;
- m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;
- n) le modalità per garantire la sostenibilità di tutte le attività connesse alla realizzazione del patto;
- o) gli strumenti per garantire la collaborazione fra i patti stipulati nel medesimo territorio;
- p) le eventuali forme di sostegno da parte dell'Amministrazione alle attività e programmi che costituiscono il contenuto del patto di collaborazione.

#### **Articolo 6- Promozione dell'innovazione, coesione sociale e creatività urbana**

1. Il Comune e i cittadini possono promuovere l'innovazione sociale, attivando connessione tra le diverse risorse presenti nella società, per creare proposte che soddisfino bisogni sociali e che allo stesso tempo attivino legami e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali
2. Il Comune accoglie e promuove proposte di innovazione sociale al fine di offrire risposte a nuovi bisogni e attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.
3. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
4. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.



## CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE PER LA FORMAZIONE DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

### Articolo 7- Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi e□ prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione e deve essere tale da:

- assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
- consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
- garantire ai cittadini proponenti una facilitazione nel rapporto con l'amministrazione titolare/assegnataria del bene.

2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini, l'unità organizzativa competente in materia di amministrazione condivisa viene identificata in un apposito Ufficio per l'Amministrazione Condivisa, avente le seguenti funzioni:

- a) riceve la proposta di collaborazione per la cura e/o rigenerazione e/o valorizzazione sociale dei beni comuni curandone la pubblicazione in forma di avviso pubblico nell'apposita sezione web con le indicazioni per le modalità di adesione da parte di altri cittadini attivi;
- b) supporta i cittadini attivi nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione derivanti dalla proposta di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;
- c) istruisce la proposta di collaborazione avanzata dai cittadini attivi, ne verifica il contenuto, predispone il patto di collaborazione, coordina i diversi uffici interessati;
- d) svolge una funzione trasversale di attivazione e di coordinamento degli ulteriori uffici dell'Amministrazione coinvolti per competenza nella fase istruttoria, anche attraverso il ricorso all'istituto della conferenza di servizi, acquisisce i pareri previsti dal presente regolamento;
- e) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;
- f) raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo e di impatto che saranno pubblicati sulla sezione web appositamente istituita;

3. Le proposte di collaborazione emanate dall'Amministrazione o formulate dai cittadini devono, inoltre, contenere le seguenti indicazioni minime:

- a) i riferimenti anagrafici e di contatto dei cittadini attivi proponenti;
- b) l'ambito di interesse, una illustrazione descrittiva dell'intervento, e degli obiettivi;
- c) i risultati e i benefici attesi per la collettività;
- d) le risorse umane, strumentali ed economiche messe a disposizione;
- e) i tempi di realizzazione e la sostenibilità nel tempo dei risultati attesi.

Nelle proposte possono essere, altresì, indicate:

- f) le eventuali professionalità coinvolte;
- g) le eventuali fonti di finanziamento;
- h) le eventuali tavole grafiche e/o allegati documentali.

#### **Articolo 8. Patti di collaborazione ordinari**

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune attraverso l'Ufficio preposto. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, posso essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni; e beni comuni immateriali: attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative;

2. La struttura organizzativa competente ai sensi del precedente articolo 7, nella figura del dirigente preposto, è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale concernente le proposte di collaborazione, nonché dell'adozione degli atti conclusivi del procedimento. In particolare, tale struttura, oltre alle competenze di cui all'Articolo 6 del presente regolamento: promuove momenti di dialogo e/o confronto con gli interlocutori pubblici e/o privati sul territorio al fine della più completa acquisizione degli elementi istruttori, provvede alla redazione dei patti di collaborazione ed agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza.

3. Il dirigente responsabile può assegnare al funzionario la responsabilità del procedimento di cui alla legge 241/90 e ss.mm.ii., ad eccezione della sottoscrizione del patto di collaborazione.

4. In caso di motivato parere ostativo da parte degli uffici interessati, l'ufficio competente chiederà agli istanti la rielaborazione della proposta per il superamento delle motivazioni ostative, ove ne ricorrano le

condizioni, ovvero procedere a diniego con espresso riferimento alle motivazioni addotte dall'ente comunale.

5. In caso di esito positivo dell'istruttoria di cui ai precedenti commi 2 e 3, il dirigente provvede ad approvare con determinazione lo schema di patto di collaborazione, redatto ai sensi dell'Articolo 8 del presente Regolamento. Il procedimento di cui al presente articolo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione tra il dirigente responsabile, i cittadini attivi, gli eventuali altri soggetti pubblici e/o privati coinvolti.

6. Il procedimento di cui al presente articolo si conclude entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della proposta di collaborazione pervenuta sia ad iniziativa dei cittadini attivi sia in risposta all'avviso pubblicato dall'Amministrazione. Qualora la natura degli interessi pubblici da tutelare e la complessità dell'istruttoria richiedessero un tempo di conclusione del procedimento superiore ai 60 giorni, sarà comunicato agli istanti il nuovo termine di conclusione e le relative motivazioni.

#### **Articolo 9- Patti di collaborazione complessi**

1. I Patti di collaborazione complessi riguardano beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico e/o culturale e/o paesaggistico tali da essere assoggettati a vincoli o tutele o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo o che, in aggiunta o in alternativa, comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione portata avanti nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. Ferme restando le procedure istruttorie attribuite all'unità organizzativa titolare/assegnataria in via prevalente del bene definite all'Articolo 5 del presente Regolamento, il patto di collaborazione complesso viene assoggettato a preventiva verifica di fattibilità tecnica.

3. Al fine di dare maggiore pubblicità alle proposte di collaborazione complesse ed al fine di conoscere istanze e bisogni della comunità di riferimento, la struttura organizzativa competente, successivamente alla fase di verifica della fattibilità della proposta, può ricorrere alle procedure della democrazia partecipativa, convocando assemblee sul territorio, ovvero attivando percorsi partecipativi via web rivolti ai cittadini interessati al patto.

4. Le proposte ritenute ammissibili in esito alla verifica di fattibilità, sono rimesse all'approvazione della Giunta comunale, unitamente allo schema di patto di collaborazione complesso, ai fini della valutazione dell'interesse pubblico generale.

5. Successivamente all'approvazione da parte dell'organo politico, il dirigente della struttura organizzativa competente sottoscrive il patto di collaborazione complesso.

6. Il patto di collaborazione complesso rispetta il contenuto minimo di cui al precedente articolo 9 oltre a contenere tutte le eventuali prescrizioni, pareri, condizioni, nulla osta emesse dagli uffici competenti.

7. Il procedimento di cui al presente articolo si conclude entro il termine massimo di 120 giorni. Qualora la natura degli interessi pubblici da tutelare e la complessità dell'istruttoria richiedessero un tempo di conclusione del procedimento superiore ai 120 giorni, sarà comunicato agli istanti il nuovo termine di conclusione e le relative motivazioni.

8. Entro il termine dell'attività istruttoria di cui ai precedenti paragrafi, qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, l'Ufficio assume motivato provvedimento di diniego e lo notifica ai richiedenti.

9. Laddove per i medesimi beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi la struttura organizzativa competente avvia un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.

10. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.

11. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

12. Possono essere destinatari degli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati al Comune.

### **CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI BENI COMUNI MATERIALI ED IMMATERIALI**

#### **Articolo 10- Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni materiali ed immateriali**

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di beni comuni materiali ed immateriali, anche di carattere occasionale, sono previste dai patti di collaborazione di cui al presente Regolamento, salvo ogni altra destinazione del bene decisa dall'Amministrazione che ha sempre facoltà di recesso del patto per sopraggiunti motivi di interesse pubblico.

2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena il recesso da parte dell'amministrazione.

3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi, nell'ambito degli interventi di cura, rigenerazione e valorizzazione sociale dei beni comuni, assumano in via diretta interventi di piccola manutenzione, anche di carattere occasionale, rientranti nell'abilità e nella diligenza dell'esecutore, purché gli stessi siano effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, previa dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell'amministrazione e senza oneri a carico della stessa.

4. L'Amministrazione può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, valorizzazione, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 Codice Civile.

5. Fatte salve le previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di intervenire su un bene oggetto di patto di collaborazione per l'esecuzione di interventi manutentivi urgenti ed indifferibili, atti a tutelare la pubblica incolumità, previa comunicazione ai firmatari del patto, la cui attuazione può essere sospesa per il periodo necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza/fruibilità dei luoghi.

#### **Articolo 11- Il ruolo delle scuole**

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione delle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.

2. Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curricolari.

### **CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO**

#### **Articolo 12- Contributi economici e altre forme di sostegno**

1. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.

2. L'Amministrazione può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici indiretti a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo, l'utilizzo di immobili o sale comunali, diversi dall'oggetto del patto, per finalità legate al patto di collaborazione, spese relative ad utenze e manutenzioni, la disponibilità di beni strumentali e materiali di consumo per attività previste nel patto di collaborazione.

### **Articolo 13- Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali**

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale, in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di carattere istituzionale.
2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
  - a) si tratti di iniziative occasionali;
  - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore (ad esempio piante, piccoli oggetti di artigianato, libri, ecc...).

### **Articolo 14- Agevolazioni**

1. L'Amministrazione si impegna a facilitare il più possibile le attività di comunicazione/informazione/accesso ai cittadini attivi interessati ai patti di collaborazione attraverso la sezione web dedicata.
2. L'amministrazione si impegna a favorire lo scambio di informazioni con i cittadini attivi privilegiando strumenti rapidi ed informali quali contatti telefonici, piattaforme di messaggistica elettronica ed email.
3. L'Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali necessari per lo svolgimento delle attività. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività. Inoltre il patto di

collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.

#### **Articolo 15- Autofinanziamento e donazioni**

1.L'Amministrazione agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per la realizzazione dei patti di collaborazione, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Nel rispetto di quanto previsto al comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

3. Non sono accettabili donazioni o atti di mecenatismo provenienti da soggetti che si pongono in palese contrasto con le finalità del presente regolamento, i valori costituzionali, lo Statuto comunale.

### **CAPO V – FORMAZIONE, COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE**

#### **Articolo 16. Formazione**

1. L'Amministrazione promuove e organizza percorsi formativi per i cittadini e per i propri dipendenti, anche attraverso eventi pubblici e percorsi partecipativi, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali del presente regolamento.

2. L'Amministrazione promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva, alla responsabilità, inclusività e apertura, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni e della povertà educativa ed alla sostenibilità ambientale attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra le istituzioni scolastiche ed i genitori o associazioni e comitati di genitori, di studenti, ex studenti o associazioni e comitati di studenti ed ex studenti e istituzione scolastica per la cura delle scuole come beni comuni materiali ed immateriali.

3. L'Amministrazione promuove e organizza percorsi formativi destinati ai giovani finalizzati alla gestione di spazi aggregativi e polifunzionali da gestire in forma gratuita ed autogestita.

#### **Articolo 17- Comunicazione e trasparenza**

1. L'amministrazione, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni urbani, prevedendo

anche la realizzazione di un'area dedicata nel portale istituzionale, denominata Sezione Web Beni Comuni.

2. Tutti i prodotti editoriali realizzati e distribuiti dai sottoscrittori del patto di collaborazione per divulgarne le attività, devono recare il logo del Comune di Ciampino.

### **Articolo 18- Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione**

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.

2. Il Comune di Ciampino si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo la documentazione di rendicontazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sulla Sezione Web Beni Comuni, gli eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.

3. Ulteriori modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione possono essere concordate nel patto di collaborazione.

4. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:

a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;

b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;

c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;

d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

5. La valutazione deve contenere informazioni relative a:

a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;



- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili ed utilizzate.

## **CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA**

### **Articolo 19- Formazione e informazione per prevenire i rischi**

1. L'Amministrazione promuove la formazione e l'informazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza, valutandone di volta in volta la necessità in relazione alla tipologia del patto, facendo ricorso a propri formatori o a formatori esterni, e, ove ritenuto necessario, inserendo le modalità dell'attività formativa all'interno del patto stesso.

### **Articolo 20- Riparto delle responsabilità**

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione valorizzazione sociale e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

2. In rapporto alla complessità del patto ed in ordine ai criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta, l'Amministrazione valuta la necessità di definire all'interno del patto le eventuali coperture assicurative dei cittadini attivi contro infortuni, malattia e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni. Nel caso in cui cittadini attivi singoli o gruppi informali non fossero provvisti di copertura assicurativa, l'Amministrazione si impegna a favorire a vantaggio dei medesimi, idonee tutele assicurative nei rami infortunio e responsabilità civile per danni causati a terzi o ai beni oggetto del patto.

### **Articolo 21- Tentativo di conciliazione**

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione amichevole avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi e due dall'amministrazione.

2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante, decisa all'unanimità dei suoi componenti.

3. Il Comitato di conciliazione viene nominato all'occorrenza ed espleta il proprio ruolo di conciliazione limitatamente alla controversia per cui è stato nominato e per il periodo strettamente necessario ad esperire il tentativo di conciliazione.

4. Il Comitato di conciliazione viene nominato con atto del Dirigente competente, che non può farne parte, così come non possono farne parte eventuali funzionari individuati quali responsabili del procedimento oggetto di controversia.

## **CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 22- Clausole interpretative**

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura e alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

### **Articolo 23- Sperimentazione**

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di due anni.

2. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

### **Articolo 24. Disposizioni transitorie**

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.